

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

35.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Missione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	459	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2151) . . . . .	460	
PRESIDENTE . . . . .	460	
PATRIA <i>Relatore</i> . . . . .	460	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dal Senato) (2012) . . . . .	460	
PRESIDENTE . . . . .	460, 461, 466	
ANTONI . . . . .	465, 466, 467	
		PAG.
		GOTTARDO . . . . . 467
		MANNINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 461, 466
		PATRIA . . . . . 466
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 467
		<b>La seduta comincia alle 9.</b>
		MEROLLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Missione.</b>
		PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che il deputato Pandolfi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2151).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 26 maggio 1978, convertito, con modificazione, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari », già approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 19 novembre.

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIA, *Relatore*. Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 644, ha disposto la soppressione di 297 uffici delle imposte dirette e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali dei rimanenti 370 uffici. A tale definizione si sarebbe dovuto provvedere con decreto del ministro delle finanze ma, con successivo atto legislativo, la soppressione è stata prorogata al 31 dicembre 1980.

Ad oggi sono ancora aperti 80 dei 297 uffici di cui si prevede la soppressione e, in presenza di un disegno di legge di ristrutturazione più generale dell'amministrazione finanziaria, appare evidente l'opportunità di consentire al Governo una ulteriore proroga.

Occorre altresì ricordare che, quando si provvede alla soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette, si creano difficoltà alle popolazioni ogni qual volta la residenza del contribuente risulti essere molto lontana dal nuovo ufficio distrettuale competente.

Il provvedimento prevede una proroga dei termini per la soppressione di tali uffici al 31 dicembre 1982, data che viene

ipotizzata come punto di riferimento possibile anche per l'attuazione della completa ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Ritengo, pertanto, che sia necessario approvare il disegno di legge con la massima celerità e mi dolgo ciò non possa avvenire oggi per la mancata espressione del parere da parte della I Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

In attesa del parere della I Commissione affari costituzionali, rinvio il seguito della discussione per l'esame dell'articolo unico e la votazione del disegno di legge ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dal Senato) (2012).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dal Senato nella seduta del 18 settembre 1980.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Fiandrotti, oggi assente.

Il provvedimento al nostro esame, che già era stato presentato nella passata legislatura, intende risolvere i problemi pensionistici degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti e dei coadiutori sia attraverso una perequazione dei trattamenti all'interno della categoria, sia adeguando il trattamento pensionistico di questo personale a quello dei dipendenti dello Stato.

Il mancato adeguamento al trattamento pensionistico dei dipendenti dello Sta-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

to deriva dal fatto che la legge 18 novembre 1975, n. 586, ha regolato il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari istituendo una Cassa apposita alla quale, tuttavia, non risultano ancora iscritti i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, alla cui tutela provvede il disegno di legge al nostro esame.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole « a condizione che all'articolo 16 le parole "Censimenti ISTAT generali" siano sostituite con le seguenti: "Ripiano patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" ».

Ritengo che, con la modifica proposta dalla Commissione bilancio, il provvedimento possa ricevere il voto favorevole della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione tende a risolvere un problema che da lungo tempo è stato sottoposto all'attenzione del Parlamento: sin dal maggio del 1978, infatti, era stato presentato un disegno di legge di analogo tenore, poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere nel 1979. Si tratta, cioè, di sanare la posizione pensionistica degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

Il Governo preannuncia la presentazione di un emendamento all'articolo 15 per ridurre da 20 a 15 gli anni di servizio necessari per poter fruire della pensione; devo precisare che il contributo per ottenere il riscatto del periodo di lavoro prestato è a carico del personale stesso, nel senso che il disegno di legge prevede la possibilità di recuperare il servizio svolto precedentemente all'immissione nei ruoli.

Il Governo, inoltre, si dichiara fin d'ora favorevole alla modifica dell'articolo

16 richiesta dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli da 1 a 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

(È approvato).

## ART. 2.

L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

A partire dal 1980, al 1° gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

## ART. 3.

Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della pre-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

sente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

(È approvato).

## ART. 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non può essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 832.000 annue.

Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale in-

tegrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al numero 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, numero 586.

(È approvato).

## ART. 5.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di reversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36; e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di lire 195.000 e lire 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

(È approvato).

## ART. 6.

Nei casi di pensione di reversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio è reversibile per intero e la residua parte è reversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione è reversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non può superare, nel caso di ufficiale giudiziario, lire 676.000 per le pensioni di reversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e lire 504.000 per le rimanenti pensioni di reversibilità previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

(È approvato).

## ART. 7.

L'importo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di de-

correnza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

(È approvato).

## ART. 8.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 522 mila.

L'indennità una volta tanto, di cui al comma precedente, è pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennità, così determinata, è ridotta ai tre quarti.

(È approvato).

## ART. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.

A partire dal 1978, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

## ART. 10.

I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di lire 1.100.000. Per l'anno 1980 la misura del contributo è elevata a lire 1.300.000.

Al 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente è rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.

L'importo annuo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

(È approvato).

## ART. 11.

Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 è comprensivo:

a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:

1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone lo ammontare annuo riferito al 1° gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennità integrativa speciale e lo analogo valore al 1° gennaio dell'anno precedente;

2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al rela-

tivo ammontare riferito al 1° gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in lire 400.000 e lire 900 mila.

(È approvato).

## ART. 12.

Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra i due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:

quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;

quello corrispondente ai soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda.

Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

(È approvato).

## ART. 13.

Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, è a carico dello Stato.

Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante è pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

(È approvato).

#### ART. 14.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessazioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto venti anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti o richiamati in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e sempreché non superino i settanta anni di età.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancor-

ché trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, non abbiano compiuto venti anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I coadiutori per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole: venti anni, con le altre: quindici anni, e sopprimere le parole: o richiamati (15. 1);*

*Al secondo comma sostituire le parole: venti anni, con le altre: quindici anni, e le parole: all'articolo 1, con le altre: all'articolo 2 (15. 2);*

*All'inizio del terzo comma tra le parole: I coadiutori, e le parole: per i quali, inserire le altre: di cui al precedente comma (15. 3).*

In qualità di relatore esprimo parere favorevole ai predetti emendamenti.

ANTONI. Il gruppo comunista prima di determinare il proprio atteggiamento verso questo disegno di legge — sulla cui rispondenza ad esigenze di categoria, da lungo tempo prospettate, non pare possano sussistere obiezioni — vorrebbe conoscere la motivazione dell'emendamento preannunciato dal Governo in ordine alla riduzione da 20 a 15 degli anni di servizio utile. Vorremmo cioè sapere se si tratta di estendere un beneficio di cui godono già altre categorie anche a quella degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori, o se in

tal modo si dia una agevolazione che può costituire, per il futuro, un precedente.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è sempre stato contrario ad eccezioni in tema di trattamenti pensionistici.

Si tratta di estendere un principio di cui beneficiano già altre categorie. La riduzione a quindici anni di servizio per il diritto a pensione riguarda soltanto il personale che abbia già compiuto i sessanta anni di età. A questo proposito preciso che il riferimento è all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e non all'articolo 1. Pertanto, nessuna eccezione o peculiarità, ma estensione e conformazione a trattamenti analoghi previsti per altre categorie.

ANTONI. Mi potrebbe specificare a quanto ammonta la spesa e il numero dei beneficiari?

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onere è di 7 miliardi e 800 milioni; il numero dei beneficiari non sono in condizione di precisarlo.

ANTONI. È una spesa annuale o di regolarizzazione?

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di regolarizzazione.

PATRIA. È una cassa pensione *ad hoc*?

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È autonoma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 15. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

All'onere valutato in complessive lire 7.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede quanto a lire 4.800 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento integrato mediante parziale utilizzo della voce « Censimenti ISTAT generali » e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sulla base del parere della V Commissione bilancio propongo il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: Censimenti ISTAT generali, con le altre: Ripiano patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.*

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

Poiché alla tabella allegata al disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA PENSIONE

PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2

Anni di servizio utile	Importo	Anni di servizio utile	Importo
0	574.500	21	1.866.000
1	612.000	22	2.002.000
2	649.000	23	2.138.500
3	686.500	24	2.275.000
4	724.000	25	2.411.500
5	761.500	26	2.548.000
6	801.000	27	2.684.000
7	845.000	28	2.820.500
8	889.000	29	2.957.000
9	933.000	30	3.111.000
10	977.550	31	3.281.500
11	1.022.000	32	3.452.500
12	1.066.500	33	3.623.500
13	1.111.000	34	3.794.500
14	1.156.000	35	3.965.500
15	1.247.500	36	4.137.000
16	1.339.000	37	4.308.000
17	1.431.000	38	4.479.000
18	1.522.500	39	4.650.000
19	1.615.000	40 e oltre	4.821.000
20	1.729.500		

(È approvata).

ANTONI. Tenendo conto della precisazione fatta dal sottosegretario e prendendo atto che si tratta di un provvedimento perequativo e non di una particolare provvi-

denza invocabile da altre categorie, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

GOTTARDO. Esprimo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (Approvato dal Senato) (2012).

Presenti e votanti . . . . 24

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . 24

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Azzaro, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Citterio, D'Alena, Fiori Pubblio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Sarti, Toni, Triva, Usellini e Vetere.

È in missione:

Pandolfi.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA